

STUDIO TORAZZA PAPONE
COMMERCIALISTI ASSOCIATI
e
Managing Consulting S.r.l.

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE
DOTT.SSA SILVIA GRIGOLETTI
DOTT. GIANLUCA CALZONA

VIA CESAREA 11/6 16121 GENOVA

TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

Genova, 1° febbraio 2024

Alla Preg.ma Clientela

CIRCOLARE DI STUDIO N.2 -2024

LEGGE “FINANZIARIA 2024” – PRINCIPALI NOVITA’ FISCALI

Vengono indicati in sintesi gli aspetti principali delle novità introdotte dalla “legge Finanziaria per il 2024”

Regolarizzazione del magazzino

A determinate condizioni, viene consentito di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva.

La regolarizzazione riguarda le giacenze al 1.1.2023 e ha effetto sul bilancio del medesimo anno. Non sono ammesse alla regolarizzazione le rimanenze di lavori (infrannuali o ultrannuali).

La regolarizzazione può riguardare la riduzione delle giacenze iniziali e comporta il pagamento dell’IVA (con aliquota calcolata su tale riduzione in misura pari alla aliquota media degli acquisti dell’esercizio 2023), oltre a una imposta sostitutiva di IRES, IRAP, e IRPEF, pari al 18% del medesimo.

In caso di incremento si paga invece solo l’imposta sostitutiva sul maggiore importo iscritto.

Rivalutazione quote di partecipazione in società e dei terreni

E’ prorogata anche per l’anno 2023 la possibilità per i privati, di rivalutare i terreni e le quote possedute al 1.1.2023. Come per il passato esercizio, l’imposta è pari al 16% sul valore iscritto.

Plusvalenza sulle cessioni di fabbricati oggetto di interventi con “superbonus”.

Diventa tassabile la plusvalenza realizzata con la cessione di immobili sui quali sono stati eseguiti lavori con conseguimento del “superbonus”.

Sono esclusi gli immobili adibiti ad abitazione principale da parte di chi ha usufruito del superbonus, o dei suoi familiari a determinate condizioni, e gli immobili pervenuti in successione.

L’imposta è pari al 26% della plusvalenza tassabile.

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE
DOTT.SSA SILVIA GRIGOLETTI
DOTT. GIANLUCA CALZONA

VIA CESAREA 11/6 16121 GENOVA

TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

Locazioni brevi – aumento della cedolare secca al 26%

Per i contratti di “locazione breve” di immobili così come definiti dal DL 50/2017 (in sintesi quelli di durata non superiore a 30 giorni) l’aliquota della cedolare secca è elevata dal 21 al 26% a decorrere dal 1.1.2024. Su un solo immobile oggetto di tale tipo di locazione è ammessa l’applicazione della cedolare secca con aliquota del 21% (anziché del 26%). Resta comunque la facoltà di assoggettare la locazione ad aliquota ordinaria.

Sono esclusi dalla tassazione con cedolare secca gli immobili locati in regime di impresa; tali sono quelli posseduti dalle società e dal contribuente individuale che assoggetti a tale tipo di locazione 5 o più immobili nel corso dell’esercizio. Per quest’ultimo, ricordiamo, corre l’obbligo di aprire partita IVA e posizione contributiva.

Gli intermediari che intervengono in tali contratti sono tenuti ad applicare una ritenuta a titolo di acconto del 21% sull’ammontare dei canoni o corrispettivi percepiti e riconosciuti al proprietario dell’immobile.

Interventi edilizi – aumento della ritenuta sui bonifici

La ritenuta sui bonifici relativi agli interventi edilizi, da parte del sistema bancario e postale, passa dall’attuale 8% all’11% a decorrere dal 1.3.2024.

Ritenuta sulle provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione

Dall’1.1.2024 le provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione sono soggette a ritenuta a titolo di acconto. Lo stesso vale per i mediatori di assicurazione nei rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione

Plusvalenze sulle cessioni di metalli preziosi

Le plusvalenze sulla cessione di metalli preziosi (esempio tipico le monete d’oro) sono soggette a tassazione del 26% a titolo di imposta. La plusvalenza è data dalla differenza tra il valore realizzato dalla vendita del bene e quello del suo acquisto. Non è più applicabile il calcolo forfettario con cui la plusvalenza era fatta pari al 25% del prezzo di vendita. Sono tassate anche le cessioni di metalli preziosi percepiti in caso di successioni o donazioni.

Nuove aliquote IVIE e IVAFE

Le imposte sugli immobili e sulle proprietà finanziarie posseduti all’estero (rispettivamente IVIE e IVAFE) passano allo 1,06% (IVIE; in precedenza 0,76%) e allo 0,4% (IVAFA; in precedenza 0,2%).

STUDIO TORAZZA PAPONE

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

e

Managing Consulting S.r.l.

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE
DOTT.SSA SILVIA GRIGOLETTI
DOTT. GIANLUCA CALZONA

VIA CESAREA 11/6 16121 GENOVA

TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

Ruoli scaduti per importi superiori a 100.000 € - divieto di compensazione

Dal 1.7.2024, in presenza di ruoli scaduti per importi di valore superiore a 100.000 €, non si potrà far luogo a compensazioni nei modelli f24, fino a che l'intero debito esistente non sia azzerato. Con l'attuale tenore della legge, la norma dovrebbe applicarsi anche nel caso in cui sia in corso una regolare rateizzazione del ruolo.

Riforma dello sport – nuova soglia di esenzione dei compensi per attività dilettantistiche

la soglia di non imponibilità per i compensi percepiti per lo svolgimento di attività dilettantistiche è stata elevata a € 15.000 annui. La parte eccedente è considerata reddito di lavoro dipendente o autonomo (e non più reddito diverso) a seconda dell'inquadramento della prestazione.

Per ogni eventuale chiarimento o approfondimento, si invita a contattare il professionista di riferimento,

Cordialmente,

Studio Torazza Papone - Managing Consulting Srl